CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE

Le acque pubbliche interne della Regione Piemonte, ai fini dell'esercizio della pesca, si suddividono, in base alla definizione stabilita dall'art. 3 del Regolamento Regionale 1/R/12, in due categorie:
- Acque Principali
- Acque Secondarie

L'assegnazione di un corso d'acqua ad una delle categorie di cui sopra rappresenta il valore di riferimento per l'applicazione della relativa regolamentazione sulla pesca (forme di pesca, tipologia di mezzi ammessi, periodi e tempi consentiti, quantità e numero di esemplari di fauna ittica pescabili ecc..).

ACQUE PRINCIPALI

Sono considerate "acque principali" le acque dei corpi idrici superficiali in cui, per le condizioni fisiche e biologiche, la portata e l'estensione dello specchio d'acqua, sono sostenibili sia la pesca professionale sia quella dilettantistica.

La Legge 22 gennaio 2026, n. 16, consente la pesca professionale esclusivamente nelle "acque principali" individuate nell'allegato A della Legge 28 luglio 2016, n. 154. Poiché nel territorio della provincia di Cuneo non è presente nessuno dei laghi inclusi nell'elenco, ne consegue che la pesca professionale è vietata.

ACQUE SECONDARIE

Sono classificate "Acque secondarie" le acque superficiali scorrenti nei corsi d'acqua a portata minore nelle quali è consentita esclusivamente la pesca dilettantistica.

Le "Acque Secondarie" si suddividono in "Ciprinicole" e "Salmonicole".

Le "Acque Secondarie Ciprinicole" sono quelle acque di pianura a bassa ossigenazione popolate in prevalenza dalle specie ittiche appartenenti ai ciprinidi (il barbo, il cavedano, il triotto, la savetta ecc.), nonché dal luccio, dal persico trotta e dall'anguilla. La pesca in queste acque è consentita tutto l'anno, fatti salvi i periodi di divieto previsti per le singole specie.

Le "Acque Secondarie Salmonicole" sono quelle acque, montane o di pianura, in cui si intendono tutelare sia le biocenosi fluviali alpine che gli endemismi tipici dei corsi d'acqua pianiziali. Al fine di tutelare le popolazioni autoctone dei salmonidi e dei timallidi e la particolare fragilità degli ambienti, la pesca nelle "Acque Salmonicole" è regolata in modo più rigido, con particolari restrizioni nell'uso degli strumenti e dei mezzi di pesca volte a garantire la conservazione degli ecosistemi acquatici locali. Per questo motivo, oltre ai divieti di pesca stabiliti dalle norme regionali nei periodi riproduttivi delle singole specie, in queste acque è stato previsto dalla Regione Piemonte un periodo di chiusura generale della pesca a tutte le specie, intercorrente tra il tramonto della prima domenica di ottobre e l'alba dell'ultima domenica di febbraio dell'anno successivo.

Nei riquadri seguenti è possibile consultare gli elenchi dei tratti di "acque secondarie" presenti sul territorio della provincia di Cuneo, suddivisi per tipologia.

ACQUE SECONDARIE CIPRINICOLE

CORSO D'ACQUA	TRATTO
Fiume Po	dalla confluenza del Torrente Bronda in comune di Saluzzo a valle fino al confine con la città metropolitana di Torino.
Torrente Varaita	dal ponte S.P. Moretta-Murello in comune di Moretta a valle fino alla confluenza con il Fiume Po. Nel tratto sottostante fra il confine comunale Polonghera-Casalgrasso e la confluenza con il Fiume Po la pesca è vietata dal tramonto della prima domenica di ottobre all'alba dell'ultima domenica di febbraio.
Torrente Maira	a) dal ponte S.S. 662 Saluzzo-Savigliano a valle fino alla confluenza T. Mellea; b) dal ponte dismesso dell'ex ferrovia per Moretta, in comune di Cavallermaggiore, fino al confine con la città metropolitana di Torino.
Fiume Stura	dal ponte di S. Lazzaro (S.P. Fossano-Salmour) in comune di Fossano a valle fino alla confluenza con il Fiume Tanaro in comune di Cherasco
Torr. Mondalavia	dal ponte della S.P. Carrù-Benevagienna in comune di Benevagienna a valle fino alla confluenza con il F. Tanaro in comune di Lequio Tanaro.
Torrente Rea	dalla confluenza del Rio Riavolo a valle sino alla confluenza con il Fiume Tanaro nei comuni di Dogliani e Monchiero.
Torrente Pesio	dal ponte dell'autostrada A6 (Torino-Savona) in comune di Mondovì a valle fino alla confluenza con il Fiume Tanaro in comune di Carrù.
Fiume Tanaro	dal ponte della S.S. 28 nell'abitato di Ceva a valle fino al confine con la provincia di Asti.

Sono altresì classificate "Acque Secondarie Ciprinicole" tutte le acque scorrenti nei comuni di Bra, Cherasco, Narzole, Roddi, Sanfre, Sommariva Bosco, nelle frazioni di Gallo d'Alba (Alba) e Cinzano (S.Vittoria d'Alba) nonché la Bealera Brunotta, in comune di Racconigi, e la Bealera Rovarino, in comune di Caramagna Piemonte.

PERIODI CONSENTITI

La pesca è consentita tutto l'anno, fatti salvi i periodi di divieto alle singole specie.

ATTREZZI E MEZZI CONSENTITI:

E' consentito l'uso personale di:

1) un massimo di due canne, con o senza mulinello, dotate di lenza con non più di cinque ami innescati con esche naturali o artificiali, da utilizzare entro uno spazio di tre metri;

2) una balancia (per il suo corretto utilizzo si consulti l'apposito paragrafo).

Nelle "Acque Secondarie Ciprinicole" è vietato usare come esca il sangue ed è vietata ogni forma di pasturazione costituita da prodotti artificiali, sangue o interiora di animali.

Non è consentito l'esercizio della pesca professionale, nonché l'uso di strumenti e attrezzi atti a svolgere tale attività.

ACQUE SECONDARIE SALMONICOLE

Tutte le acque montane e di pianura non incluse nelle "Acque Secondarie Ciprinicole".

PERIODI CONSENTITI:

La pesca è consentita dall'alba dell'ultima domenica di febbraio al tramonto della prima domenica di ottobre. La pesca nei laghi montani al di sopra dei 1000 metri di altitudine è consentita dall'alba della prima domenica di giugno (Si veda la particolare regolamentazione nell'apposito paragrafo).

ATTREZZI E MEZZI CONSENTITI:

E' ammesso l'uso di una sola canna per pescatore, con lenza armata di un solo amo, qualora si peschi con esche naturali, o di quattro mosche artificiali, o di un cucchiaino o altra esca artificiale dotata di un solo amo o ancoretta.

E' vietato il sistema di pesca con lenza munita di zavorra affondante e terminale radente al fondo, se armata di camolo o mosche artificiali.

E' altresì vietata qualsiasi forma di pasturazione, l'uso di esche quali la larva di mosca carnaria e quella di altri ditteri, del pesce vivo o morto, delle interiora di qualsiasi animale e del sangue comunque preparato.

Non è consentito l'esercizio della pesca professionale, nonché l'uso di strumenti e attrezzi atti a svolgere tale attività.

LA LICENZA DI PESCA

LA LICENZA DI PESCA

Per esercitare la pesca nelle acque interne scorrenti della provincia di Cuneo è necessario essere in possesso di un'apposita licenza. La licenza può essere di due tipologie:

a) Licenza di tipo "B" Consente ai cittadini residenti nella Regione Piemonte di pescare utilizzando la canna con o senza mulinello, con lenza armata di uno o più ami, la tirlindana (non utilizzabile nelle acque scorrenti della provincia di Cuneo) oppure la bilancia con lato non superiore a 1,50 m. L'importo per ottenerla è di € 35,00, comprensivo di una tassa regionale di € 12,00 e di una soprattassa provinciale di € 23,00.

b) Licenza di tipo "D" Consente ai cittadini stranieri, non residenti in Italia, di pescare con la canna con o senza mulinello, con lenza armata di uno o più ami, la tirlindana oppure la bilancia con lato non superiore a 1,50 m. L'importo della tassa regionale è di € 14,00 e non è prevista alcuna soprattassa provinciale.

I cittadini italiani o stranieri, residenti in altre regioni/province autonome, possono esercitare la pesca utilizzando la licenza rilasciata dalla propria regione o provincia autonoma.

Il pescatore occasionale può esercitare la pesca per una sola giornata mediante il permesso giornaliero rilasciato dalla Provincia di Cuneo (si veda il riquadro seguente).

MODALITA' DI PAGAMENTO

Le tasse e soprattasse pesca devono essere pagate con carte di pagamento digitali attraverso il portale PagoPA della Regione Piemonte all'indirizzo web:
https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/anagrafe-dei-pescatori-licenze-pesca

In alternativa, previa stampa dell'avviso di pagamento spontaneo generato dal portale, il pagamento può essere effettuato sul territorio presso i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) abilitati al sistema PagoPA (sportelli bancari, uffici postali o tabaccherie).

Nelle "Acque Secondarie Ciprinicole" è vietato usare come esca il sangue ed è vietata ogni forma di pasturazione costituita da prodotti artificiali, sangue o interiora di animali.

Non è consentito l'esercizio della pesca professionale, nonché l'uso di strumenti e attrezzi atti a svolgere tale attività.

VALIDITA'

La licenza di pesca tipo "B" è valida per 365 giorni decorrenti dal giorno del versamento delle tasse e soprattasse. La licenza di tipo "D" ha validità di tre mesi dalla data di versamento della sola tassa regionale. Le licenze di pesca rilasciate dalla Regione Piemonte consentono la pesca in tutte le acque interne italiane cosiddette "libere", ovvero quelle non gravate da diritti esclusivi di pesca, usi civici o concessioni a scopo di piscicoltura. Per l'esercizio della pesca nelle zone sottoposte a tali regimi speciali, oltre alla licenza, è necessaria la specifica autorizzazione dei rispettivi proprietari, gestori o concessionari.

ESENZIONI

Sono esonerati dal pagamento delle tasse e soprattasse i cittadini italiani minori di anni 14 ed i soggetti disabili indicati nell'articolo 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate). Tali soggetti possono esercitare la pesca esibendo, in caso di controllo, un documento di identità valido e, per i soggetti disabili, la certificazione ufficiale che attesti il diritto all'esenzione. L'esenzione è valida esclusivamente per la pesca sul territorio piemontese.

Per ulteriori informazioni l'Ufficio Pesca della Provincia di Cuneo, sito in C.so Nizza 21 a Cuneo, riceve il pubblico il lunedì, martedì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00, il giovedì dalle 15,00 alle 16,30. Risponde altresì ai seguenti numeri telefonici: 0171445302 - 0171445205 - 0171445477.

PERMESSO TEMPORANEO DI PESCA, MODALITA', QUANTITA, PERIODI DI PESCA E REGOLAMENTI SPECIALI

La legge regionale sulla pesca consente al pescatore occasionale di esercitare l'attività alieutica utilizzando il Permesso Giornaliero di Pesca. Il Permesso è rilasciato in autonomia dalle singole province ed è valido esclusivamente per una giornata sul territorio prescelto.

Il Permesso Giornaliero, valido per il territorio della provincia di Cuneo, ha il costo di € 5,00 e può essere ottenuto nei modi seguenti:

• effettuando il versamento con carte di pagamento digitali attraverso il portale PagoPA della Provincia di Cuneo all'indirizzo web: https://pagamentipa.provincia.cuneo.it/it/payments/get-config-by-ente-tipo-pagamento/versamentiPesca?fromId=1. "Versamenti diritti di pesca e permessi". In alternativa, previa stampa dell'avviso di pagamento spontaneo generato dal portale, il pagamento può essere effettuato sul territorio presso i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) abilitati al sistema PagoPA (sportelli bancari, uffici postali o tabaccherie);

• acquistando il titolo in versione cartacea presso i concessionari o proprietari di riserve di pesca, i negozi di articoli sportivi o in altri esercizi commerciali convenzionati.

Sul permesso dovranno essere specificati il giorno di pesca ed i dati anagrafici dell'utilizzatore.

Tutti i versamenti delle licenze o dei permessi giornalieri dovranno essere esibiti a richiesta degli organi di vigilanza (Polizia Locale della Provincia di Cuneo, Carabinieri Forestali, Guardie Giurate Volontarie, ecc...) unitamente ad un documento di identità valido.

L'ESERCIZIO DELLA PESCA

Agli effetti della legge regionale n. 37/2006, costituisce legittimo esercizio di pesca ogni atto diretto alla cattura della fauna acquatica mediante l'impiego di attrezzi e con le modalità consentite. La fauna acquatica trattenuta appartiene a chi legittimamente la cattura. L'esercizio della pesca nel territorio della Provincia di Cuneo è consentito nel rispetto delle norme previste dal T.U. pesca n. 1604/1931, dal Regolamento Regionale 1/R/2012 e dal D.L.gs. 154 (come modificato dalla Legge 22 gennaio 2026, n. 16), della Legge Regionale n. 37 del 29 dicembre 2006 e dei relativi regolamenti regionali e provinciali di attuazione. La pesca è consentita da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto. Nelle Acque Secondarie Ciprinicole in concessione è consentita la pesca notturna alla carpa ed alle specie alloctone di cui all'allegato C del Regolamento Regionale 1/R/2012 secondo le regole disposte dalla Provincia di Cuneo (Si veda l'apposito paragrafo).

POSTO DI PESCA

Il posto di pesca spetta al primo occupante. Il primo occupante ha diritto che il pescatore sopraggiunto, salvo reciproco accordo, rispetti le seguenti distanze tra le postazioni di pesca:

a) 10 metri se si esercita la pesca con la canna;

b) 20 metri se si esercita la pesca con la balancia;

c) 30 metri nel caso in cui nelle contigue postazioni di pesca si esercitino, in una, la pesca con la canna e, nell'altra, la pesca con la balancia.

QUANTITA' PESCABILI

Nelle acque pubbliche della provincia di Cuneo, ogni pescatore dilettante può pescare un massimo di dieci salmonidi al giorno. Gli esemplari di specie autoctone (trota fario, salmerino alpino, trota marmorata e relativi ibridi) non possono superare gli otto capi, con un limite specifico di due soli esemplari per la trota marmorata e i suoi ibridi. Altresì non può pescare nella stessa giornata più di tre tinche, tre savette e dieci persici reali. Il pesce complessivo giornaliero di fauna ittica trattenibile è di 5 kg, escluso il pesce più pesante. Al raggiungimento di uno qualsiasi dei limiti previsti (numero di capi della singola specie o peso complessivo), è fatto obbligo tassativo di cessare l'attività di pesca.

PERIODI DI DIVIETO

Ai fini della salvaguardia della fauna ittica, durante i periodi di riproduzione per le varie specie ittiche, sono previsti in tutto il territorio regionale periodi di divieto di pesca in relazione a specie determinate, come risulta dal seguente prospetto:

SPECIE	PERIODO
AGONE	dal 15 maggio al 15 giugno.
ALBORELLA	dal 15 maggio al 15 giugno.
BARBO	dal 1 giugno al 30 giugno.
BARBO CANINO	dal 1 giugno al 30 giugno.
BONDELLA	dal 15 dicembre al 15 gennaio.
CARPA	dal 1 giugno al 30 giugno.
CAVEDANO	dal 1 giugno al 30 giugno.
COREGONE	dal 15 dicembre al 15 gennaio.
LUCCIO	dal 1 febbraio al 31 marzo.
PESCE PERSICO REALE	dal 25 aprile al 31 maggio.
SAVETTA	dal 15 maggio al 15 giugno.
TEMOLO	dal 15 gennaio al 30 aprile.
TINCA	dal 1 giugno al 30 giugno.
TROTE E SALMERINI	dal tramonto della prima domenica di ottobre all'alba dell'ultima domenica di febbraio dell'anno successivo, ad eccezione della trota iridea nelle acque ciprinicole in occasione di gare di pesca autorizzate.

In tutte le acque regionali è sempre vietata la pesca all'Anguilla, alla Lampreda Padana, allo Storione Comune e Cobice, al Cobite Mascherato e alle specie autoctone di Gambero. La pesca al Temolo e al Luccio è consentita esclusivamente con rilascio immediato del pescato. Si rammenta che nelle acque classificate Secondarie "Salmonicole" l'attività di pesca è comunque vietata a tutte le specie ittiche dal tramonto della prima domenica di ottobre all'alba dell'ultima domenica di febbraio dell'anno successivo.

MISURE CONSENTITE

Un altro aspetto fondamentale per favorire la protezione e la riproduzione della fauna ittica è il rispetto della misura minima delle singole specie, rilevata dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale, sotto la quale è vietato trattenere il pescato, indicata nel seguente prospetto:

SPECIE	MISURA
AGONE	cm 15
BARBO	cm 25
BONDELLA	cm 30
CARPA	cm 35
LUCCIO	obbligo di rilascio immediato degli esemplari catturati
PERSICO REALE	cm 18
PIGO	cm 20
SALMERINO ALPINO	cm 22
TEMOLO	obbligo di rilascio immediato degli esemplari catturati
TINCA	cm 25
TROTA FARIO	cm 22
TROTA MARMORATA E SUOI IBRIDI	cm 35
TROTA IRIDEA	cm 20

LA PESCA NEI LAGHI ALPINI

La pesca nei laghi alpini e in tutti i bacini idroelettrici artificiali (esclusi, tra questi ultimi, quelli soggetti a diritti esclusivi di pesca) situati al di sopra dei 1.000 metri di altitudine è consentita nel territorio della provincia di Cuneo dall'alba della prima domenica di giugno sino al tramonto della prima domenica di ottobre, a condizione che le acque non risultino coperte di ghiaccio. La pesca deve essere esercitata esclusivamente con una canna. È vietato l'uso della tirlindana e della bilancia, così come la pesca praticata attraverso aperture provocate nel ghiaccio. È altresì vietato l'utilizzo, come esca, del pesce vivo o morto, del sangue comunque preparato, della larva di mosca carnaria e di tutte le altre larve di ditteri

REGOLAMENTO DELLA PESCA CON LA BILANCIA

La pesca con la bilancia è regolamentata, ai sensi della D.D. 2012/706, come segue:

1) l'elenco dei tratti consentiti è il seguente:

-F. Tanaro: dallo sbocco del T. Pesio nel Tanaro a valle fino al confine con la provincia di Asti;
-F. Stura: dal ponte di S. Lazzaro (S.P. Fossano-Salmour) fino alla confluenza con il F.Tanaro;
-T. Maira: dal ponte della S.P. 662 Saluzzo-Savigliano fino alla confluenza con il T.Mellea;
-T. Maira: dal ponte della ferrovia (dismesso) in comune di Cavallermaggiore a valle;
-T. Varaita: dal ponte della S.P. Moretta-Murello a valle fino alla confluenza nel F. Po;
-F. Po: dal ponte dei 'Pesci vivi' sulla S.P. n. 589 a valle sino al confine con la città metr. di Torino;

2) il lato massimo della rete della bilancia non deve essere superiore a m 1,50;

3) il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm 15 da misurarsi in conformità all'art. 10 del Regolamento Regionale 1/R/12;

4) la rete deve essere montata su pertica di lunghezza non superiore a m 5 con corda non inferiore a m 2 legata fissa in punta della pertica. Non sono ammessi mezzi sussidiari di sollevamento manuale, anche coadiuvanti, ecc. (pulegge, carrucole);

5) l'uso della balancia è consentito esclusivamente dalla sponda e greto a piede asciutto. La distanza tra due balance in esercizio non può essere inferiore a m 20. La pesca con la bilancia non è consentita a distanza inferiore a 30 m da altro pescatore che esercita la pesca con la canna, da scale di monta per i pesci, griglie delle macchine idrauliche, dagli imbocchi e sbocchi dei canali, dai piloni e dalle opere di difesa dei ponti.

6) la pesca con la bilancia è sempre vietata dal 1° aprile al 31 agosto, salvo che per il tratto del F. Tanaro dal ponte S.P. Cherasco-La Morra a valle fino al confine con la provincia di Asti, ove la stessa è vietata dal 1° aprile al 15 luglio;

7) per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 26 della L.R. 37/2006.

LA PESCA ALLA CARPA E ALLE SPECIE ALLOCTONE

La pesca alla carpa e a tutte le specie alloctone di cui all'allegato C del Regolamento Regionale 1/R/12 è consentita nelle ore notturne nelle sole acque secondarie ciprinicole in concessione. Resta fermo il periodo di divieto alla pesca alla specie, dal 1° al 30 giugno, secondo quanto previsto dall'allegato B del Regolamento sopracitato.

Le regole per esercitare la pesca di notte sono le seguenti:
- uso di massimo due canne, con o senza mulinello, armate di un solo amo da usarsi nello spazio di tre metri (N.B.: nelle acque DDE Provinciali il limite è di una sola canna);
- divieto dell'uso di fonti luminose quando l'uso è diretto all'esercizio della pesca;
- obbligo di immediata reimmissione in acqua di altre specie ittiche autoctone catturate;
- obbligo di soppressione immediata di tutte le specie ittiche allocutone.

Il pagamento della sanzione da parte del trasgressore entro il termine di 60 giorni estingue l'infrazione.

Il trasgressore, qualora ritenga che l'infrazione accertata non sussista o sia stata contestata irregolarmente, può presentare scritti difensivi, entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, al Presidente della Provincia di Cuneo, Corso Nizza 21, Cuneo. Il ricorso sarà vagliato da apposita commissione che, verificate le argomentazioni del ricorrente, potrà accoglierlo, archiviando il procedimento, oppure potrà respingerlo, emanando ordinanza-ingiunzione, accollando al ricorrente, oltre alla somma stabilita, le spese di procedimento. Per ulteriori informazioni: Polizia Locale della Provincia di Cuneo 0171445218

TUTELA ECOSISTEMI ACQUATICI E SANZIONI

La violazione delle norme che regolano la pesca nelle acque interne comporta, nei casi più gravi, l'applicazione di sanzioni penali. Tali fattispecie sono disciplinate dall'articolo 40, comma 2, della Legge 28 luglio 2016, n. 154, come modificato dalla Legge 22 gennaio 2026, n. 16, e dall'articolo 1 del D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121.

Le restanti infrazioni sono sanzionate in via amministrativa dall'articolo 26 della Legge Regionale 29 dicembre 2006, n. 37. Le sanzioni pecuniarie previste dalla normativa regionale possono comunque essere di forte entità nel caso in cui siano state violate le norme sulla tutela degli ecosistemi fluviali quali, ad esempio, quelle relative al mancato rispetto del deflusso minimo vitale delle concessioni di derivazione d'acqua, al prosciugamento dei corsi d'acqua o all'immissione di fauna ittica in assenza della presente autorizzazione della Provincia, nonché allo scarico nei corsi d'acqua dei residui provenienti da lavori di cava senza l'utilizzo di vasche di decantazione.

Di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono riportate le principali sanzioni previste dalle normative sopracitate.

SANZIONI PENALI* Arresto da due mesi a due anni o ammenda da € 2.000 a € 12.000 in caso di:
a) pesca, detenzione, trasporto o commercializzazione d'ittiofauna di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita;
b) pesca con materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con l'uso di corrente elettrica o con il versamento di sostanze tossiche o anestetiche;
c) pesca con l'utilizzo di attrezzi professionali (modalità sempre vietata in provincia di Cuneo);
d) cattura di fauna ittica provocando l'asciutta, anche parziale, di un corso d'acqua;
e) raccolta, detenzione, trasporto o commercio di animali storditi o uccisi in violazione di tutti i divieti previsti dall'art. 40 comma 2, della Legge 28 luglio 2016 n. 154.

All'accertamento di questi reati consegue la confisca obbligatoria del pescato, degli attrezzi, dei natanti e dei mezzi di trasporto utilizzati per commettere l'illecito.

Le sanzioni penali sono irrogate dall'Autorità Giudiziaria, previa comunicazione della notizia di reato da parte degli organi deputati alla vigilanza.

SANZIONI AMMINISTRATIVE* (indicate, ex art.16 Legge 24 novembre 1981 n. 689, in misura ridotta):

- pesca senza licenza:	€ 100,00 + tassa evasa
- pesca in zone di protezione:	€ 166,66
- pesca di esemplari sotto misura:	€ 100,00
- pesca di ittiofauna oltre al numero consentito o peso consentito:	€ 100,00
- pesca in periodo di divieto:	€ 100,00
- pesca con l'utilizzo di attrezzi, mezzi o esche non consentite:	€ 100,00
- pesca in D.E., usi civici o acque private senza autorizzazione:	€ 100,00
- asciutta di corso d'acqua senza autorizzazione della provincia:	€ 3.333,33
- immissione di ittiofauna senza autorizzazione della provincia:	€ 1.000,00

* Per ogni infrazione accertata, in presenza di fauna ittica, è applicata un'ulteriore sanzione amministrativa di € 20,00 per capo catturato, ucciso o detenuto illecitamente.

GLI USI DELLE ACQUE ED I RIPOPOLAMENTI ITTICI

Le acque pubbliche interne, ai fini dell'esercizio della pesca, sono classificate non solo in base alla collocazione geografica, alla portata e alla fauna ittica presente — criteri ecologici in base ai quali il legislatore stabilisce, con regolamento, i mezzi, gli attrezzi, le quantità e i periodi di pesca consentiti — ma anche in base al diritto di pesca: possono infatti essere aperte a tutti i titolari di licenza regionale oppure essere soggette a diritti esclusivi di pesca.

Questo criterio, di natura giuridica, consente di distinguere tra:
- acque libere in cui la pesca è liberamente esercitabile dai titolari della licenza regionale;
- acque gravate da diritti esclusivi di pesca, nelle quali l'esercizio è riservato ai titolari del diritto.

In queste ultime, i pescatori muniti di licenza possono accedere solo tramite ulteriori forme autorizzative (concessioni, affitti, permessi) rilasciate dai titolari del diritto. Va comunque precisato che il diritto esclusivo di pesca, insistendo su acque pubbliche, non comporta alcuna deroga agli obblighi e alle modalità di pesca previsti dalla normativa generale in materia.

Le acque interne della Provincia di Cuneo, per "tipologia di diritto", si suddividono in:

1. Acque Libere.
2. Acque soggette a Diritti Demaniali Esclusivi di pesca gestiti dalla provincia.
3. Acque soggette ad Uso Civico di pesca.
4. Acque soggette a Diritti Esclusivi di pesca gestite da comuni, enti, associazioni o privati.
5. Acque gestite dalla F.I.P.S.A.S. di Cuneo.
6. Zone Turistiche di Pesca.
7. Bacini di pesca chiusi.

ACQUE LIBERE

Sono tutte quelle acque pubbliche in cui il pescatore può esercitare la pesca con valida licenza, senza ulteriori formalità.

ACQUE GESTITE DALLA F.I.P.S.A.S. DI CUNEO

Sono i corpi idrici che la F.I.P.S.A.S. gestisce ai fini dell'esercizio della pesca sportiva. L'Associazione può detenere direttamente il diritto esclusivo di pesca oppure operare in forza di una concessione rilasciata dalla Provincia di Cuneo, da altri enti locali o da soggetti privati. L'accesso a tali acque è subordinato al possesso della tessera associativa annuale in corso di validità, nonché al rispetto della normativa vigente e delle norme regolamentari interne stabilite dalla Federazione, indicate nei riquadri dedicati.

ZONE TURISTICHE DI PESCA

Sono quei corsi d'acqua nei quali, ai sensi dell'art. 10, comma 5, lett. f), della Legge Regionale 37/06, può svolgersi attività di pesca a carattere esclusivamente turistico promozionale.

Le zone, regolamentate dalla Provincia, possono essere gestite dai Comuni o dalle Unioni di Comuni, dalle Unioni montane, dalle organizzazioni piscatorie riconosciute e operanti nel territorio provinciale con più di 150 iscritti, oppure da associazioni che abbiano in essere rapporti di gestione del territorio, previa intesa con i Comuni nei quali ricade la ZTP.

BACINI DI PESCA CHIUSI.

Sono quegli specchi d'acqua ove si esercita la pesca facilitata a pagamento. Possono essere gestiti da Associazioni, Enti o imprenditori agricoli. I bacini di piccoli e medi laghi, se collegati con acque pubbliche, debbono essere recintati e separati ai fini del passaggio del pesce. Per l'esercizio della pesca in queste strutture non c'è bisogno di licenza, non vi sono limitazioni di periodi, attrezzi, pesci o quantità. Dai suddetti bacini è vietato asportare pesci vivi.

RIPOPOLAMENTI ITTICI NELLE ACQUE PUBBLICHE.

L'immissione di fauna ittica nelle acque interne piemontesi è soggetta ad autorizzazione della Provincia ed avviene nel rispetto dei requisiti sanitari previsti dalla normativa vigente. Tale attività è consentita limitatamente alle specie autoctone ricompresse nell'allegato B del Regolamento Regionale Pesca 1/R/12. Per l'immissione di materiale ittico alloctono, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), con Decreto n. 608 del 19 novembre 2025 (art. 1, comma 1), ha autorizzato la Regione Piemonte all'immissione di trote ridee (*Oncorhynchus mykiss*) nei corsi d'acqua della provincia di Cuneo, nel rispetto delle osservazioni e prescrizioni di cui alla Delibera n. 296/2025 del Consiglio del SNPA (Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente), nei tratti, per le finalità e con le densità individuate nella tabella 1 della medesima delibera. Le disposizioni sono state integrate dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), con Decreto n. 268 del 10 giugno 2026.

Per la protezione della biodiversità della specie Trota marmorata (*Salmo trutta marmoratus*), in quanto specie inclusa nell'allegato II della Direttiva 92/43/CEE del 21.05.1992 (c.d. "Direttiva Habitat") tra "le specie animali e vegetali d'interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione", sono state emanate particolari disposizioni:

a) è vietata in tutte le acque della Regione Piemonte qualsiasi immissione di trote marmorate e loro ibridi, ad eccezione degli esemplari prodotti in strutture di allevamento gestite in forma diretta o indiretta o comunque autorizzate dalle Province e sottoposti, mediante controlli a campione, a controllo genetico;

b) sono consentite, nelle more dell'approvazione del Piano ittico regionale, le immissioni di trote marmorate esclusivamente nei corsi d'acqua individuati dalla Provincia. La Provincia, sentito il Comitato Consultivo Pesca, per motivate esigenze di tutela può assumere analoghe disposizioni per altre specie.

L'autorizzazione all'immissione non è necessaria, fermo restando il rispetto delle norme sanitarie, per le immissioni effettuate negli impianti e nelle acque destinate all'acquacoltura ovvero nelle acque pubbliche chiuse in disponibilità privata e negli impianti e bacini privati per la pesca a pagamento con i requisiti di cui all'articolo 10, comma 5, lettera f), punto 4, della L.R. 37/2006.

ACQUE DELLA PROVINCIA

ACQUE SOGGETTE A DIRITTI DEMANIALI DI PESCA GESTITE DIRETTAMENTE DALLA PROVINCIA DI CUNEO

MODALITA' DI ACCESSO:

Tariffa A: € 12,00 per l'accesso ai tratti in cui è consentita la pesca con trattenimento del pescato.

Tariffa B: € 15,00 per l'accesso a tutti i tratti, compresi quelli di pesca "No kill".

Il pagamento delle quote di accesso può essere eseguito online con carte di credito, debito o prepagate tramite il portale PagoPA della Provincia di Cuneo all'indirizzo web:

https://pagamentipa.provincia.cuneo.it/it/payments/get-config-by-ente-tipo-pagamento/versamentiPesca?fromId=1

In alternativa, previa stampa dell'avviso di pagamento spontaneo generato dal portale, il pagamento può essere effettuato sul territorio presso i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) abilitati al sistema PagoPA (sportelli bancari, uffici postali o tabaccherie).

La quota è dovuta da chiunque, ivi compresi i soggetti appartenenti alle categorie esonerate dal pagamento della licenza o con disabilità.

La ricevuta del pagamento della quota di accesso, debitamente compilata con i dati dell'utilizzatore, deve essere esibita ad ogni controllo degli organi di vigilanza (Agenti della Polizia Locale della Provincia, Carabinieri Forestali, Guardie volontarie piscatorie ecc...) unitamente alla licenza di pesca in corso di validità e ad un documento d'identità personale.

VALIDITA' VERSAMENTO:

La quota ha validità per l'anno solare, pertanto scade sempre il 31 dicembre dell'anno in cui viene eseguito il versamento della quota di accesso.

PERIODI DI PESCA:

Secondo il calendario regionale per i vari tipi di acque.

GIORNI CONSENTITI:

Tutti i giorni esclusi i martedì e mercoledì non festivi, salvo indicazioni particolari.

QUANTITA' GIORNALIERA:

Otto capi di salmonidi tra cui non più di due trote marmorate. Per tutte le altre specie si applicano i limiti numerici ordinari previsti per le acque scorrenti della Provincia di Cuneo. Il peso complessivo giornaliero del pescato autoctono (specie incluse nell'allegato B del Regolamento Regionale n. 1/R/2012) non può superare i 5 kg complessivi. Nel calcolo del peso non viene computato l'esemplare più grande della giornata. Per le specie alloctone (allegato C) non si applica alcun limite di peso o di numero: per questi esemplari vige il divieto assoluto di reimmissione in acqua e l'obbligo di immediata uccisione dopo la cattura.

ATTREZZI E MEZZI DI PESCA:

Nei diritti demaniali di pesca gestiti dalla Provincia è consentito l'uso di una sola canna con lenza armata di un solo amo, qualora si peschi con esche naturali, o di quattro mosche artificiali, o di un cucchiaino o pesce artificiale. In tutte le acque vige il divieto di pesca con la bilancia.

ACQUE SECONDARIE CIPRINICOLE

Fiume Stura	da 500 mt. a monte del ponte della strada Bra-Cherasco sino alla confluenza con il Fiume Tanaro;
Fiume Tanaro	dal ponte S.S. 28 in Ceva a valle nei comuni di Ceva e Lesegno.
Fiume Tanaro	dallo sbocco del Torrente Corsaglia a valle fino al confine comunale Bastia M.vi, Giglio e Niella Tanaro.
Fiume Tanaro	dall'incile della Bealera del Mussotto a valle sino alla confluenza con il Torrente Seno d'Elvio.

ACQUE SECONDARIE SALMONICOLE

Fiume Tanaro	dal confine comunale con Nucetto a valle sino al ponte S.S.28 in Ceva.
Torr. Bovina	tratto scorrente nel territorio di Ceva.
Torr. Corsaglia	tratto scorrente nel comune di Lesegno.
Torr. Mongia	tratto scorrente nel comune di Lesegno.
Torr. Pogliola	dal canale di scarico di Molino Pogliola a valle fino alla confluenza nel T. Pesio.
Torr. Pesio	dal ponte ferrovia Cuneo-Mondovì al ponte strada Morozzo-Pogliola.
Torr. Branzola	tratto scorrente nel comune di Mondovì.
Torr. Ellero	dalla confluenza del T. Lurisia all'ex Diga Borgato nel comune di Mondovì.
Rio Grosso	tratto scorrente nel comune di Peveragno.
Rio Pajetta	tratto scorrente nel comune di Peveragno.
Fiume Stura	dal confine del comune di Centallo a valle fino al traliccio dell'alta tensione in comune di S.Albano.
Torr. Varaita	dalle sorgenti a valle sino al ponte murato in frazione Chianale di Pontechianale.
Torr. Varaita	dalla diga di Sampeyre a valle sino al ponte della circonvallazione di Rore.
Torr. Varaita	dal ponte di Frassino sulla S.P. n. 8 della V. Varaita a valle sino al ponte di ferro della ferrovia Saluzzo-Dronero in comune di Saluzzo.
Laghi Blu	Lago Blu, Nero e Bes in comune di Pontechianale (Pesca consentita tutti i giorni dalla prima domenica di giugno al tramonto della prima domenica di ottobre, purché i laghi non siano coperti per la maggior parte da ghiaccio).

ZONE SPECIALI PER LA PESCA "NO KILL"

Per la promozione della pesca conservativa del patrimonio ittico naturale la Provincia di Cuneo, sui tratti a gestione diretta, ha istituito le seguenti zone di pesca "No kill" e "Carpfishing":

1) Torr. Varaita	dal ponte della S.P. n. 8 della V. Varaita in prossimità della frazione Rore di Sampeyre al ponte immediatamente a valle dell'abitato di Frassino;
2) Fiume Stura	in comune di Moiola dal ponte di S. Membotto sino al confine con Gaiola;
3) Fiume Tanaro	in comune di Garessio, dalla confluenza del Rio Piangranone a valle sino al confine con il comune di Priola;
4) Fiume Tanaro	in comune di Nella Tanaro, dalla Cava "Breton Tanaro" sino alla diga posta a monte del mulino Tomatis, per circa 950 mt. (Carpfishing);
5) Fiume Tanaro	nei comuni di Narzole e Cherasco, dal confine dei DDE col comune di Novello alla confluenza con il Fiume Stura (Carpfishing).

Nei tratti "No-Kill" la pesca